

Prot. 287104/RU

Roma, 27 giugno 2022

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020 (nel seguito determinazione *e-DAS*) con la quale è stato introdotto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica – limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa – prevista dall'articolo 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modifiche;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. 494575/RU del 24 dicembre 2021, con la quale, tra l'altro, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:

- è stata fissata al 1° marzo 2022 la decorrenza dell'obbligo per la presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento semplificato previsto per la circolazione dei carburanti denaturati per uso agricolo;
- è stata fissata al 30 giugno 2022 la decorrenza dell'obbligo per la presentazione del medesimo documento per tutti gli altri prodotti assoggettati ad accisa a norma dell'articolo 12 del TUA;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. 285111/RU del 27 giugno 2022, con la quale tale ultima decorrenza è stata confermata per i seguenti prodotti energetici, trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi, inclusi quelli di cui all'articolo 21, comma 13, del TUA:

- a) oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;
- b) gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
- c) prodotti energetici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi;

mentre è stata prorogata al 1° aprile 2023 per tutti gli altri prodotti assoggettati;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 14 dicembre 2001, n.454, concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e, in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, che dispone la denaturazione del gasolio e della benzina utilizzati per lo svolgimento dei predetti impieghi di cui al punto 5 della Tabella A allegata al TUA secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- l'articolo 4, comma 3, nel quale è previsto che l'esercente l'impianto di denaturazione è tenuto a fornire all'Ufficio delle dogane competente apposita dichiarazione preventiva relativamente alle operazioni di denaturazione che intende effettuare e che tale dichiarazione è restituita all'esercente, munita del protocollo del predetto Ufficio delle dogane, per la successiva conservazione a corredo delle proprie contabilità;
- l'articolo 5, comma 2, nel quale è previsto, tra l'altro, che il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali nazionali ai depositi commerciali:
  - è subordinato alla presentazione al mittente della copia della licenza fiscale vistata dall'UD che l'ha emessa;
  - è effettuato con la scorta del DAS;
- l'articolo 5, comma 3, nel quale è consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali ed inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti, tenendo un apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con tale particolare modalità;
- l'articolo 5, comma 5, il quale dispone che il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei casi previsti, dal DAS che viene da essi custodito per un periodo di cinque anni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 dicembre 2015, n. 225, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne e, in particolare:

- l'articolo 2, recante disposizioni per la denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione;
- l'articolo 4, comma 3, recante la disciplina del DAS cartaceo da utilizzarsi nei casi di rifornimento di carburanti esenti per la navigazione effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione (cosiddetto *rifornimento diretto*);

**VISTE** le determinazioni 8 agosto 2002 e 16 febbraio 2004 del Direttore dell'Agenzia delle dogane con le quali sono state definite le formule di denaturazione della benzina e del gasolio utilizzati come carburanti agricoli nonché la determinazione prot. 124230 del 15 novembre 2016 che ha esteso la denaturazione del gasolio di cui al predetto articolo 2 del D.M. n. 225/2015 anche negli impieghi nelle acque marittime diverse da quelle marine comunitarie ed interne;

**CONSIDERATA** l'opportunità di estendere l'obbligo di presentazione del DAS in forma esclusivamente telematica ad altri prodotti assoggettati e ad altre tipologie di impiego con le modalità previste dalla *determinazione e-DAS* per la benzina ed il gasolio usati come carburante ed assoggettati all'aliquota di accisa normale, introducendo specifiche integrazioni in base alla vigente disciplina regolamentare relativa ai suddetti prodotti ed alle relative destinazioni d'uso;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno integrare la *determinazione e-DAS* per conformarla alle predette finalità;

## **IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

#### *Modificazioni alla determinazione e-DAS*

1. Alla determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) Il quinto visto è sostituito dal seguente: “VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come richiamato dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, nel quale è prevista, tra l'altro, l'emanazione di una determinazione direttoriale per stabilire tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal TUA, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62”;
  - b) all'articolo 1, comma 1:
    - 1) il quinto trattino è sostituito dal seguente:

“- *depositante*: il soggetto per conto del quale l'esercente deposito procede all'estrazione del prodotto assoggettato ad accisa o denaturato dal proprio impianto. In caso di estrazione da un deposito fiscale di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, coincide con il soggetto di cui all'articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di estrazione da un deposito commerciale di benzina o gasolio usato come carburante, coincide con il soggetto di cui all'articolo 25, comma 6-ter, del TUA, per conto del quale il titolare del medesimo deposito detiene o estrae tali prodotti;”;
    - 2) l'undicesimo trattino è sostituito dal seguente:

“- *speditore*: il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa o denaturati, depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 5 del TUA o esercente

deposito commerciale di prodotti di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del TUA, intestatario della relativa licenza fiscale?";

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole “*assoggettati all'aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato I al TUA*” sono aggiunte le seguenti: “*nonché denaturati per uso agricolo*”;

2) al comma 5:

a) al secondo periodo, dopo le parole: “*la procura*” è aggiunta la seguente: “*notarile*”;

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Nel caso si tratti di propri dipendenti in via esclusiva e stabilmente operanti presso il deposito stesso, lo speditore può delegare alla sottoscrizione dell'e-DAS fino a tre preposti. In tale evenienza, la relativa procura scritta può essere fornita in forma libera.”

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“*6-bis. Le disposizioni della presente determinazione relative alla benzina ed al gasolio usati come carburante, si applicano anche alla circolazione nel territorio dello Stato dei seguenti prodotti energetici, trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi, inclusi quelli di cui all'articolo 21, comma 13, del TUA:*

a) oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;

b) gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;

c) prodotti energetici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi.

d) All'articolo 3, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“*6-bis. In caso di e-DAS relativi alla circolazione dei prodotti energetici di cui all'articolo 2, comma 6-bis, è omessa la compilazione del dato di cui al comma 4, lettera m).*

6-ter. In caso di e-DAS relativi alla circolazione, in più partite verso destinatari plurimi, di carburanti per la navigazione marittima, mediante bettolina, ovvero per la navigazione aerea, mediante autobotte, la durata massima di cui al comma 4, lettera f), è elevata a 48 ore. Lo speditore che effettua rifornimenti diretti che richiedono la predetta durata maggiorata ne dà preventiva comunicazione *una tantum* all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito di estrazione.”

- e) all'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. In caso di trasferimento di carburanti denaturati per uso agricolo, il controllo automatizzato della validità della licenza di esercizio del deposito commerciale destinatario sostituisce la presentazione della stessa al deposito fiscale mittente di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454”;
- f) all'articolo 10, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
“4-bis. Nei casi di rifornimento diretto di carburanti esenti per la navigazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 15 dicembre 2015, n. 225, l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione fornita è apposta tramite l'apposito servizio disponibile sul portale ADM ovvero sulla copia stampata dell'e-DAS. In quest'ultima evenienza, è ammessa la tenuta della copia stampata in forma dematerializzata nel sistema elettronico dello speditore”.
- g) all'articolo 16:
- 1) al comma 1, dopo le parole “*In caso di trasferimento*” sono aggiunte le seguenti: “*di prodotti energetici assoggettati ad accisa non denaturati*”;
  - 2) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:  
  
“12-bis. Il trasferimento di gasolio e di benzina denaturati per uso agricolo tra depositi commerciali è effettuato, per il tramite di un deposito fiscale mittente, secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454.  
  
12-ter. Per i fini del comma 12-bis, il deposito commerciale che invia direttamente i prodotti ad altro deposito commerciale senza immetterli nei propri impianti è tenuto ad ottenere l'autorizzazione ad operare quale depositante presso il deposito fiscale mittente.  
  
12-quater. Al di fuori dei casi di cui ai commi 12-bis e 12-ter non è ammesso il trasferimento tra depositi commerciali di prodotti energetici denaturati”.
- h) all'articolo 17, comma 6, dopo le parole “*trasferimenti di carburanti*” sono aggiunte le seguenti: “*assoggettati all'aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato I al TUA*”;
- i) all'articolo 18:
- 1) al comma 1, dopo le parole “*gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assoluta*” sono aggiunte le seguenti: “*nonché denaturati per uso agricolo ovvero gli altri prodotti assoggettati di cui all'articolo 2, comma 6-bis*”;

- 2) al comma 3, dopo le parole *“per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante”* sono aggiunte le seguenti: *“nonché degli altri prodotti assoggettati di cui all’articolo 2, comma 6-bis”*;
- 3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
”3-bis. Lo speditore già autorizzato all’emissione dell’e-DAS per le spedizioni di benzina e di gasolio usati come carburante che commercializza anche gli altri prodotti assoggettati di cui all’articolo 2, comma 6-bis, inizia ad emettere l’e-DAS anche per tali prodotti previo aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, senza attendere il rinnovo dell’autorizzazione da parte del competente Ufficio delle dogane.”;
- 4) al comma 4, le parole *“dalla presente determinazione”* sono sostituite dalle seguenti:  
*“dall’autorizzazione”*;
- 5) al comma 5, dopo le parole *“di benzina e di gasolio usati come carburante”* sono aggiunte le seguenti *“nonché degli altri prodotti energetici oggetto dell’autorizzazione all’impiego dell’e-DAS”*;
- j) all’articolo 19:
- 1) al comma 1, dopo le parole *“della benzina e del gasolio usati come carburante”* sono aggiunte le seguenti: *“nonché degli altri prodotti energetici”*;
- 2) al comma 6, dopo le parole *“della benzina e del gasolio usati come carburante”* sono aggiunte le seguenti: *“nonché degli altri prodotti energetici scortati dall’e-DAS”*;
- 3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:  
  
“6-bis. L’Ufficio delle dogane competente sul deposito presso cui si svolgono operazioni di denaturazione controlla, anche ai fini dell’articolo 4, comma 2, la congruenza delle quantità di prodotti denaturati ottenuti con quelle estratte dal medesimo deposito.”
- i) all’articolo 20, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:  
  
“2-bis. Gli Uffici delle dogane controllano la congruenza delle quantità di gasolio e di benzina denaturati per uso agricolo trasferite dagli speditori con la scorta dell’e-DAS agli utilizzatori con le quantità spettanti a ciascuno di essi, indicate nell’elenco nominativo degli utenti ammessi all’agevolazione compilato ed inviato dall’ufficio regionale o provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
- 2-ter. Nei casi di rifornimento diretto di carburanti esenti per la navigazione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto 15 dicembre 2015, n. 225, gli Uffici delle dogane controllano la congruenza dei dati degli e-DAS emessi e dell’attestazione di ricezione



del prodotto apposta dal comandante dell'imbarcazione rifornita, con quelli resi disponibili dai sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate installati sulle autobotti e sulle bettoline utilizzate per il trasporto.”

## **ARTICOLO 2**

### *Decorrenza dell'obbligo e disposizioni finali e transitorie*

1. L'obbligo di presentazione dell'e-DAS per i prodotti assoggettati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della determinazione direttoriale prot. 285111/RU del 27 giugno 2022 decorre dal 1° luglio 2022.
2. Anteriormente alla decorrenza dell'obbligo, l'esercente deposito provvede agli adempimenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della determinazione e-DAS relativamente ai prodotti di cui al comma 1.
3. Per ciascun deposito di cui al comma 2, l'Ufficio delle dogane competente provvede agli adempimenti di cui all'articolo 18, commi 3 e 5, della determinazione e-DAS relativamente ai prodotti di cui al comma 1.
4. Gli speditori già autorizzati all'impiego dell'e-DAS per il gasolio e la benzina assoggettati all'aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato I al TUA nonché denaturati per uso agricolo possono iniziare ad impiegare l'e-DAS anche per gli altri prodotti energetici indicati nella comunicazione di cui all'articolo 18, comma 3-bis, della determinazione e-DAS una volta eseguiti gli adempimenti di cui al comma 2, senza attendere l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio delle dogane competente.
5. Per i prodotti assoggettati di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 21, comma 1, della determinazione e-DAS. In fase di prima attuazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello spediteur tali da impedire l'emissione dell'e-DAS, su motivata istanza dell'esercente spediteur l'Ufficio delle dogane potrà autorizzare il medesimo per il periodo necessario al loro superamento, in ogni caso non superiore a 90 giorni, a continuare ad emettere il documento su formato cartaceo con i dati previsti dall'articolo 3, comma 4, della determinazione e-DAS.
6. La versione consolidata della determinazione e-DAS tenendo conto delle modificazioni di cui all'articolo 1 è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Marcello Minenna